



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.221

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PORTO CESAREO.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 31/12/2019

Il responsabile del servizio

F.to DOTT. GIANFRANCO
PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di DICEMBRE alle ore 12:15 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	ALBANO Salvatore	Si	
2	TARANTINO Silvia	Si	
3	CAZZELLA Paola	Si	
4	BALDI Luigi		Si
5	DE MONTE Pasquale		Si

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- sussistono le ragioni di diritto e di fatto affinché l'ente comunale possa avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di una pluralità di attività di interesse generale;
- di diritto perché con l'art. 118 Cost. il legislatore ha provveduto a costituzionalizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 267/2000, affermando la logica secondo cui i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale;
- di fatto perché collaudato nel tempo esiste un proficuo rapporto di collaborazione con associazioni e comunque soggetti operanti nel territorio comunale per predisporre e realizzare attività in vari settori a potenziale coinvolgimento della collettività, quali quello culturale, di intrattenimento, sociale e di promozione turistica;
- ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività culturali, sociali, turistiche e sportive;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale da sempre ha inteso sostenere le attività in favore del turismo, tenendo fede alla principale vocazione del nostro territorio;

VISTE le varie note e per ultimo la prot. n. 27815 del 21.11.2019 con la quale il Presidente dell'Associazione Turistica PRO LOCO PORTO CESAREO con sede in via S. Pellico 33 (cod.fisc 82002680757) ha chiesto a questo Ente un contributo economico "una tantum" per la copertura delle spese che sostiene per esercitare l'importante servizio di informazione turistica che ormai da anni viene data ai tanti turisti che popolano la nostra cittadina, anche in quanto unico presidio informativo nel nostro comune;

PRESO ATTO che l'Associazione Turistica PRO LOCO PORTO CESAREO promuove ormai da anni il nostro territorio rivestendo un ruolo importante nel sistema dell'accoglienza turistica, con l'offerta al turista di un ufficio informazioni puntuale ed efficiente tutti i giorni, compresi i festivi, in particolare nei mesi estivi, con ragazzi e giovani locali che hanno dato anche volontariamente la loro disponibilità;

DATO ATTO che al fine di raggiungere il comune obiettivo di utilità sociale questa Amministrazione intende contribuire alle spese che la suddetta associazione sostiene per le attività legate all'informazione turistica

VISTO il parere della Corte dei conti sez. regionale controllo per la Lombardia – adunanza camere di consiglio del 20/12/2010 e con il quale la Corte in sede di controllo collaborativo ha sancito che *".....non si configura, invece, quale sponsorizzazione, il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione"* In sintesi, afferma la Corte, *"tra le diverse forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora annesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine delle Amministrazioni Comunali"*;

RITENUTO pertanto che l'iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune promuovere turisticamente il territorio;

VISTA inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (*"Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"*), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A., al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

ATTESO che lo scopo principale dell'Associazione Pro Loco Porto Cesareo consiste in attività rivolte all'incremento del

turismo nella nostra cittadina, nei riguardi del quale l'Ente ha l'obbligo di fornire servizi di ausilio e accoglienza, sempre nell'ambito dei limiti e competenze che fanno capo al Comune;

RITENUTO dover contribuire alle spese sostenute dall'Associazione Pro Loco Porto Cesareo, con un contributo straordinario nella misura di € **1.000,00** a titolo di rimborso spese, *una tantum*, quale compartecipazione ai costi sostenuti dalla suddetta associazione turistica, unica nel settore della informazioni turistiche nel territorio comunale;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi benefici, vantaggi economici e patrocini, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15.06.2017;

SENTITO il Segretario Comunale il quale fa notare:

- che le attività che possono essere oggetto di contribuzione da parte del Comune devono rientrare nelle competenze dell'Ente Locale ed esercitate, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte dell'Ente, e che, quindi, si dovranno rimborsare solo le spese vive dimostrabili che l'Associazione sostiene per l'esercizio di tali attività;
- che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – del sito istituzionale;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è stato redatto secondo gli atti d'indirizzo politico.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 per effetto dei quali il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria dell'atto;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1. Di concedere**, per i motivi di cui in narrativa, alla Associazione Turistica PRO LOCO PORTO CESAREO con sede in via S. Pellico 33 Porto Cesareo (cod.fisc 82002680757) la somma, *una tantum*, di € **1.000,00** a titolo di rimborso spese quale compartecipazione ai costi sostenuti per l'attività istituzionale dell'Associazione prenot. 88/2019;
- 2. Di finanziare** la spesa suddetta mediante imputazione sul capitolo 926.1 del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità,
- 3. Di demandare** al Responsabile del Settore interessato il compito di impegnare con determinazione la somma predetta e di procedere alla liquidazione della stessa a titolo di rimborso delle sole spese vive documentabili che l'Associazione sostiene per l'esercizio di attività che rientrano nelle competenze dell'Ente Locale ed esercitate, in via mediata, dalla stessa associazione, nonché di pubblicare la presente deliberazione, oltre che all'Albo Pretorio come per legge, anche alla sezione "Amministrazione Trasparente" - "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" – del sito istituzionale;

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile

IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 08/01/2020

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA
